

SOCIETÀ: Metro Brescia



**SPECIFICHE TECNICHE PER IL CONFERIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI**

REV	EMISSIONE/DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VISTO	DATA
0	EMISSIONE	Ing. Bonotti	Ing. Bonomelli	Carlo Frati	06/10/2014
1		<i>Luca Bonotti</i>	<i>Carlo Frati</i>	<i>Carlo Frati</i>	

Documento di proprietà del gruppo Brescia Mobilità S.p.A.
Vietati la riproduzione o l'uso per scopi diversi da quelli previsti

Art. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Metro Brescia srl è la società che ha il compito di gestire la metropolitana leggera automatica di Brescia.

Presso la sede di via L. Magnolini e le 17 stazioni del tracciato metro si effettuano attività di manutenzione delle carrozze, degli impianti di sistema e non di sistema.

Le presenti specifiche tecniche riguardano l'espletamento del servizio di conferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività sopra citate, mediante operatori, mezzi ed impianti autorizzati, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Oltre a definire i termini operativi per la redazione dell'offerta a cura della scrivente, le stesse specifiche, sono parte integrante del contratto tra le società del Gruppo Brescia Mobilità e la ditta appaltatrice incaricata.

L'elenco degli specifici CER oggetto del bando, le relative schede di omologa, le condizioni contrattuali, le modalità di formulazione dell'offerta, i criteri di valutazione dell'offerta e la procedura di gestione rifiuti vigente presso la società Brescia Trasporti Spa sono riportati in allegato.

I criteri di espletamento del servizio previsti dalle presenti specifiche tecniche hanno come finalità la garanzia del pieno rispetto delle procedure stabilite all'interno del sistema di gestione integrato approvato dai rappresentanti di direzione del Gruppo Brescia Mobilità.

Di fatto, nelle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dall'appaltatore, il trasportatore dovrà garantire il rispetto della vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sia per quanto attiene alla gestione dei documenti di registrazione (FIR, registro di c/s, ecc.) sia per quanto attiene alle procedure di identificazione dei rifiuti o del mezzo, sia per quanto attiene al divieto di miscelazione dei rifiuti previsto dall'art. 187 del sopra citato Decreto Legislativo, sia per quanto concerne l'applicazione del SISTRI.

Qualora nel periodo contrattuale si verificassero modifiche di tipo legale-normativo relativamente alle prestazioni previste dall'ordine, l'appaltatore provvederà ad informare Metro Brescia circa tali modifiche. Comunicherà inoltre come intende rispondere a quanto richiesto facendo presente eventuali necessità di aggiornamento economico dell'ordine.

Art. 2) SPECIFICHE TECNICHE

Le attività di trasporto e smaltimento del rifiuto potranno essere effettuate solo su autorizzazione dei responsabili tecnici delle società Metro Brescia Srl.

2.1) REQUISITI TRASPORTATORE

L'attività di trasporto del rifiuto allo smaltitore dovrà essere svolta da personale qualificato e competente, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

In particolare:

- Il trasportatore deve dare evidenza di essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 4 (trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e/o 5 (trasporto di rifiuti speciali pericolosi) abilitato, fornendo il numero di iscrizione, data di iscrizione e data di scadenza;
- Il trasportatore deve dare evidenza di essere iscritto al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) fornendo il proprio codice pratica (es FAX_BS_123456);
- Il trasportatore deve dare evidenza di essere abilitato al trasporto dei rifiuti oggetto del bando, fornendo, per ciascuno CER oggetto del bando, la lista dei mezzi autorizzati al trasporto. Ai fini dell'assegnazione del bando verrà privilegiato quello smaltitore che sarà abilitato a trasportare tutti i CER oggetto del bando;

- Il trasportatore deve dare evidenza di essere abilitato al trasporto dei rifiuti pericolosi mediante accordo ADR, fornendo copia del patentino ADR di ciascun autista abilitato e garantire su ciascun mezzo adibito al trasporto in ADR la presenza del kit ADR, fornendo la lista delle componenti presenti nei kit.

2.2) REQUISITI SMALTITORE

L'attività di trattamento del rifiuto dovrà essere svolta da personale qualificato e competente, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

In particolare:

- l'appaltatore deve dare evidenza riguardo l'autorizzazione dell'impianto cui conferisce il rifiuto, fornendo il numero di rilascio dell'autorizzazione, data di rilascio e data di scadenza;
- l'appaltatore deve dare evidenza che lo smaltitore sia iscritto al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) fornendo il proprio codice pratica (es FAX_BS_123456);
- l'appaltatore deve dare evidenza che lo smaltitore sia abilitato al trattamento dei rifiuti oggetto del bando, fornendo, per ciascun CER oggetto del bando, l'attività di smaltimento/recupero prevista. Ai fini dell'assegnazione del bando verrà privilegiato quello smaltitore che adotterà un sistema di recupero del rifiuto piuttosto dello smaltimento dello stesso.

2.3) ANALISI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO

Il trasportatore, deve essere in grado di svolgere analisi di caratterizzazione del rifiuto al fine di identificare eventuali classi di pericolosità.

Le analisi non sono da considerare "ad libitum", ma devono essere svolte solo previa esplicita richiesta del committente. In mancanza di tale esplicita richiesta, il committente non è tenuto a farsi carico di analisi non necessarie.

2.4) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI

Il singolo trasporto di un rifiuto non pericoloso prodotto dal committente non può superare i 30 mc di volume.

Il singolo trasporto di un rifiuto pericoloso prodotto dal committente non può superare i 10 mc di volume.

Nel caso sia stato richiesto, a corredo dello smaltimento, il noleggio di contenitori di rifiuto, si deve provvedere al passaggio del contenitore vuoto per contenitore pieno al fine di garantire il continuo stoccaggio del rifiuto.

2.5) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DURANTE LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

In caso di attività di manutenzione o di pulizia (ad esempio degli impianti di trattamento e di svuotamento di fosse), nel caso in cui l'appaltatore risulta il produttore dei rifiuti generati dall'attività della parte committente, questi devono essere smaltiti conformemente alla vigente legislazione sotto responsabilità ed onere dell'appaltatore.

E' fatto obbligo all'appaltatore consegnare copia del FIR compilato per lo smaltimento alla conclusione dell'attività e prima di abbandonare il sito.

2.6) GESTIONE FORMULARI E IV COPIA

L'appaltatore deve prendere visione e rispettare quanto stabilito dalla procedura di gestione rifiuti della parte committente e dalle schede di omologa di ciascun rifiuto oggetto del bando.

I formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) presentati dall'appaltatore alla parte committente, dovranno essere in accordo con le informazioni relative al rifiuto riportate nella scheda di omologa. In generale, alla luce di eventuali difformità nella compilazione del FIR rispetto agli accordi presi con la parte committente, la consegna del carico non viene effettuata.

Per garantire alla parte committente il rispetto dei tempi di registrazione sul registro di carico e scarico dello smaltimento, in attesa della piena applicabilità del SISTRI, lo smaltitore ha l'obbligo di anticipare entro 2 giorni lavorativi dalla consegna del rifiuto, a mezzo fax, scansione della quarta copia, provvedendo ad inviare l'originale in allegato alla fattura entro il mese in cui è avvenuto lo smaltimento.